



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

S171/2019/3.5.2/AT86708-1957/2019

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE OPERA:

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE”.

(Determinazione a contrarre n. 613 dd. 16 dicembre 2019)

Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il **giorno 19 dicembre 2019**

Publicato sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti in **data 24 dicembre 2019**

Gara telematica n. 86708

Codice CIG 8135058E38 - Codice CUP B43B11000240007

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 10 marzo 2020 – ore 12.00

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata, con le sigle l.p. (legge provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link

<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codiceprovinciale.aspx>

PREMESSO che:

a) l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (sap-srm);

b) per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegata "Guida Operativa - RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI" di seguito denominata "Guida Operativa" allegata al presente bando di gara;
- essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento". L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (sap-srm) è tenuto a prendere visione della procedura indicata nella sezione "Gare telematiche di lavori pubblici" al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp>.

Il concorrente potrà accedere direttamente al modulo online selezionando la stringa: "Richiedi l'iscrizione per la sola partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica o cottimi fiduciari nell'ambito dei lavori pubblici o aggiorna la tua posizione".

c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema **sap-srm V7**, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>; previa registrazione;

ATTENZIONE! Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando di gara e la documentazione di gara caricata a sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema sap-srm.

d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **su delega del COMUNE DI CAVALESE**, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA sap-srm della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi della l.p. 2/2016 e dell' artt. 30bis della l.p. 26/93, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/leg, d'ora in avanti denominato Regolamento attuativo della l.p. 26/93.

ATTENZIONE: Si informano le Imprese che la determina a contrarre, il bando di gara, i modelli per rendere le dichiarazioni, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elaborato "Parametri e Criteri di valutazione delle offerte", l'elaborato "Criteri di valutazione delle offerte anomale" e la "Guida Operativa", sono disponibili anche sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti verranno caricate a sistema sap-srm

insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta.**

Tutto ciò premesso, la **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, **indirizzo PEC** serv.appalti@pec.provincia.tn.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis e art. 30 comma 5ter lett. b) della l.p. 26/93, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della l.p. 2/2016, i seguenti lavori, **su delega del comune di CAVALESE** con il quale sarà stipulato il Contratto d'appalto:

1. Descrizione dell'opera: L'appalto ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento nonché l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a Cavalese (p.ed. 1173 CC. Cavalese).

In particolare, il progetto sommariamente prevede: la demolizione totale dell'edificio esistente, compreso le pertinenze esterne per tutta la superficie del lotto oggetto di intervento; la ricostruzione del nuovo edificio scolastico con annessa palestra ed autorimessa, queste ultime parzialmente ipogee, compreso tutte le opere esterne di corollario per tutta la superficie del lotto oggetto di intervento; tutti gli interventi di adeguamento dei percorsi pedonali e veicolari posti sull'intero periplo del lotto oggetto di intervento, compreso l'adeguamento con i nuovi allacciamenti di tutti gli impianti tecnologici interessati all'intervento.

Il Comune di Cavalese intende inoltre certificare il nuovo edificio secondo il protocollo ARCA con obiettivo minimo livello SILVER (argento).

2. Luogo di esecuzione dei lavori: Cavalese (TN).

3. Termine di esecuzione:

- il **progetto esecutivo comprensivo del piano di coordinamento della sicurezza** deve essere redatto **entro 100 (cento) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento del comune di Cavalese (si rinvia all'art. 10 del capitolato);
- il tempo di esecuzione dei **lavori** è stabilito in **1.065 (millesessantacinque) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori (si rinvia all'art. 13 del capitolato).

4. I lavori sono finanziati nel seguente modo: fondi del comune di Cavalese, contributo provinciale e cessione di immobile.

A titolo di corrispettivo parziale dell'appalto è prevista, ai sensi dell'art. 30.1 della L.P. n. 26/93, la cessione in proprietà dell'immobile neo-formata p.ed. 1264 C.C. Cavalese, come da tipo di frazionamento n. 217/2018, attestato per conformità dall'Ufficio del Catasto di Cavalese il 18.07.2018, il cui valore complessivo ammonta ad € 741.000,00 come da relazione di stima (si rinvia al documento "Frazionamento immobile neo formata p.ed. 1264 C.C.").

Ai sensi del comma 4 dell'art. 30.1 della LP 26/93 la gara si intenderà deserta se non sono presentate offerte in aumento per l'acquisizione del bene immobile.

Le offerte saranno escluse se non conterranno l'offerta per l'acquisizione del bene immobile da parte dello stesso concorrente.

5. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli artt. 20 e 20.a del capitolato speciale di appalto per quanto riguarda la progettazione esecutiva e con le modalità di cui all'art. 22 per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori.

6. Importo complessivo di appalto: Euro 7.654.941,46, così suddiviso:

- Importo complessivo dei **lavori** Euro **7.418.032,42** di cui:

a) Euro **7.179.275,07** per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro **238.757,35** per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- Importo complessivo per la **progettazione esecutiva** comprensiva della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro **236.909,04**, soggetti a ribasso.

7. Classificazione dei lavori:

a) CATEGORIE PREVALENTE

CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per euro **2.415.232,58**, di cui:

- Euro **214.984,07** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Euro **2.200.248,51** per lavorazioni soggette a ribasso.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta, ai **fini dell'esecuzione**, per legge una speciale abilitazione (di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. lett. f):

- opere ed impianti di elevazione per EURO **95.100,40** di cui:

EURO **92.969,60** per lavorazioni soggette a ribasso;

EURO **2.130,80** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

b) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

CATEGORIA OS18A (Finiture di opere generali di natura tecnica) per euro **161.492,50** di cui:

Euro **3.887,30** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro **157.605,20** per lavorazioni soggette a ribasso.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18-A (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

c) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA

Categoria OS06 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro **1.506.723,66** di cui:

Euro **2.130,80** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro **1.504.592,86** per lavorazioni soggette a ribasso;

Categoria OS07 (Finiture di opere generali di natura edile) per Euro **933.641,59** di cui:

Euro **1.408,80** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro **932.232,79** per lavorazioni soggette a ribasso;

c) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA - SIOS

CATEGORIA OG11 (Impianti tecnologici) per euro **1.604.846,48** di cui:

Euro **8.072,40** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro **1.596.774,08** per lavorazioni soggette a ribasso;

CATEGORIA OS32 (Strutture in legno) per euro **796.095,61** di cui:

Euro **8.273,98** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro 787.821,63 per lavorazioni soggette a ribasso.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 e OS32 sono a qualificazione **obbligatoria** e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell'art. 105 comma 5 e dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 e OS32, **non è ammesso l'avvalimento.**

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

categoria prevalente OG1 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

categoria OS 07 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

categoria OS18A rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

f) fornitura di ferro lavorato.

7.2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI inerenti la PROGETTAZIONE:

L'importo a base di gara è al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di progettazione:

La prestazione principale è quella relativa a: **Edilizia, Sanità, Istruzione, Ricerca - ID OPERE: E.08 - Euro 3.463.680,39.**

Le ulteriori prestazioni sono classificabili nelle seguenti categorie di opere: S.03 – S.04 – S.05 – IA.01 – IA.02 – IA.03.

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rinvia al documento “Calcolo compenso per prestazioni professionali”.

8. L'opera non è suddivisa in lotti per le motivazioni espresse nella determinazione n. 613 dd. 16 dicembre 2019.

9. Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo**.

10. E' previsto il sopralluogo obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (**SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**) ove debbono essere eseguiti i lavori.

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, alternativamente, ai seguenti indirizzi mail:

- e.mich@comunecavalese.it (sig. Emanuele Mich)

- s.elardo@comunecavalese.it (sig. Simone Elardo)

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Si invita a formulare la richiesta di sopralluogo non oltre dieci giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

11. La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA sap-srm DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, ai sensi della l.p. 2/2016, degli artt. 30 bis e 30 comma 5ter lett. b) della l.p. 26/93 e con le modalità procedurali dell'art. 62 e del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato “**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**”, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) secondo le modalità indicate nell'elaborato “Parametri e Criteri di valutazione delle offerte” e che sarà ritenuta dall'Amministrazione complessivamente congrua secondo quanto meglio disciplinato e

specificato nel presente bando di gara, nell'elaborato "Parametri e Criteri di valutazione delle offerte" e nell'elaborato "Criteri per la valutazione delle offerte anomale".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**".

12. Si richiama l'attenzione dei concorrenti sui seguenti articoli del capitolato speciale:

- art. 10 "Progettazione esecutiva: modalità e termini";
- art. 15 "Penali";
- art. 20.a "Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori"
- art. 31 "Garanzia per conseguimento certificazione ARCA"
- art. 47 "Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione"
- art. 49 "Penali per mancata certificazione ARCA".

13. Documentazione disponibile per i concorrenti:

La determina a contrarre, il presente bando di gara integrale, gli elaborati relativi alla progettazione definitiva, il computo per il calcolo del compenso per le prestazioni professionali e il documento "Frazionamento immobile neo formata p.ed. 1264 C.C.", nonché i seguenti modelli per rendere le dichiarazioni:

- **all. A1) e all. A1.1)** istanza di partecipazione;
- **all. A2)** dichiarazioni a corredo dell'istanza di partecipazione – imprese candidate all'esecuzione dei lavori;
- **all. A3)** dichiarazioni a corredo dell'istanza di partecipazione ai fini della progettazione esecutiva;
- **all. A4)** modello avalimento;
- **all. B)** D.G.U.E. Documento di gara unico europeo;
- **all. C)** Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria,
- **all. D)** il file.pdf "**Lista delle lavorazioni e forniture**";
- **all. E)** elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**";
- **all. E1)** il modello offerta tecnica "**Scheda per rendere la dichiarazione relativa all'offerta tecnica**"
- **all. G)** l'elaborato "**Criteri per la valutazione delle offerte anomale**";
- la "**Guida Operativa**"

sono caricati sul sistema sap-srm e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema sap-srm secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).

La determinazione a contrarre, il formulario UE, il presente bando di gara integrale, i modelli per rendere le dichiarazioni (allegati A1, A1.1, A2, A3, A4), il D.G.U.E. - Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C), il Capitolato Speciale, l'elaborato "Parametri e Criteri di valutazione delle offerte" (all. E), l'elaborato "Criteri per la valutazione delle offerte anomale" (**all. G**) e la Guida Operativa sono altresì disponibili sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it> ovvero possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 Trento (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - **indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Gli elaborati relativi alla progettazione definitiva sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00

alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), previo appuntamento da richiedere all'indirizzo [PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:PEC_serv.appalti@pec.provincia.tn.it).

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRAR.

La consultazione dei files in formato "dwt" può avvenire mediante l'installazione dell'applicativo gratuito scaricabile all'indirizzo:

<http://www.autodesk.it/adsk/servlet/pc/index?siteID=457036&id=14595470>).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi del Piano Anticorruzione 2019-2021, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema sap-srm, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 – 8) e il numero verde del contact center 800 22 80 40 (fascia oraria 8 – 17).

Si precisa inoltre che al suddetto call center/ contact center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della l.p. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/anno caricato/i a sistema sap-srm insieme alla documentazione di gara ed altresì verrà/anno pubblicato/i e contestualmente sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema".** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs 50/2016, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, nonché di mera individuazione dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa rispettivamente a tutti gli operatori economici ausiliari e a tutti i professionisti individuati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con **gara telematica (AT 86708)** il concorrente dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" (d'ora in avanti "Guida Operativa") e nel presente bando di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2020

La presente gara è individuata a sistema con il numero: **86708**

Scadenza richiesta chiarimenti: **27 febbraio 2020**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

I seguenti documenti da classificare nella categoria "**ALLEGATO AMMINISTRATIVO**" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

1. l'**istanza di partecipazione** e le **dichiarazioni integrative** di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il **Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** - di cui al successivo paragrafo 4.1;

3. la documentazione comprovante la costituzione del **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 200,00.- (Duecento/00)** a favore dell'**A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione**, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9**;
6. il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16, anche il **PASSOE** relativo all'ausiliaria.

Il documento richiesto dall'elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**" ("**MODELLO OFFERTA TECNICA**" - allegato E1) e costituente **L'OFFERTA TECNICA** è da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), e da classificare nella categoria "**Allegato tecnico**" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 3 e 3.B) dei documenti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nell'elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**".

La classificazione dei documenti nella categoria "Allegato amministrativo" comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

I seguenti documenti da classificare nella categoria "**ALLEGATO ECONOMICO**", come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

1. la **Lista delle lavorazioni e forniture** redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A.1);
2. il **Documento di sintesi dell'offerta**;
3. le eventuali **giustificazioni** dell'offerta.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A del presente bando di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria "**Allegato economico**" del documento "Lista delle lavorazioni e forniture" di cui al punto n. 1, comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.**

La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria "Allegato economico" delle eventuali giustificazioni dell'offerta presentate al fine della valutazione dell'anomalia comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARA' TENUTA IL GIORNO 11 marzo 2020 alle ore 9:00 presso l'Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Via Dogana, 8 - 38122 Trento – Sala Aste.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi (in caso di associazione temporanea di impresa alla sola impresa capogruppo) attraverso comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) indicati negli atti di gara.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 quinquies della L.P. 26/93 sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della l.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della l.p. 26/93, in possesso di adeguata qualificazione SOA, che siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti ovvero che si avvalgano di progettisti qualificati, da indicare all'atto dell'offerta, o che partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I predetti requisiti sono indicati al successivo paragrafo 2.2.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della LP. 26/93 le attività di progettazione possono essere affidate ai seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) liberi professionisti in studi associati;
- c) società di professionisti;
- d) società di ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d);
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
- g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi di origine.

2.a) DISCIPLINA DEI SOGGETTI CANDIDATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della l.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della l.p. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della l.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16 e

dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come meglio specificato al paragrafo 4.7.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della l.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

I raggruppamento dovranno indicare la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 .

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della l.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della l.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della l.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della l.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

2.b) DISCIPLINA DEI SOGGETTI CANDIDATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Nel caso in cui l'impresa candidata all'esecuzione dei lavori non possieda i requisiti di cui al par. 2.2, b.2) "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE" (punti 1,2,3 e 4), dovrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese con soggetti qualificati per la progettazione (uno o più soggetti di cui all'art. 20 della l.p. 26/93 che assumerà/ano la veste di mandante/i).

In alternativa, l'impresa potrà avvalersi dei medesimi soggetti qualificati.

I raggruppamenti temporanei costituiti tra impresa/e candidata/e all'esecuzione dei lavori e più di uno dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93, devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza (art. 20 comma 5bis della l.p. 26/93). Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale tale professionista può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art.20, comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 20, comma 3, lett. c), d) e g) della L.P. 29/93, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, **PENA L'ESCLUSIONE**. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti partecipanti.

Alla procedura concorsuale non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione (si rinvia all'allegato A2 oppure A3).

Nel **gruppo di progettazione** si richiede, inderogabilmente, la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione architettonica** che sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione antincendio**;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione strutturale**;

- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione impiantistica meccanica ed elettrica**;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione della sicurezza nei cantieri mobili**.

Ciascun professionista **deve essere altresì iscritto al pertinente albo professionale** (qualora costituito) e deve altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta.

Il coordinatore per la sicurezza dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ed il soggetto incaricato della progettazione antincendio dovrà essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 dell'8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Si precisa che le professionalità inerenti l'incarico di progettazione esecutiva dovranno essere svolte almeno da due professionisti con esperienza nei campi della progettazione previsti e che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione potrà svolgere solo la prestazione inerente la sicurezza (progettazione).

Ne consegue, A PENA DI ESCLUSIONE, che per lo svolgimento dell'attività di progettazione è richiesto un team di almeno 3 (tre) professionisti (due per i servizi di architettura ed ingegneria + uno per il servizio inerente la progettazione della sicurezza).

Le persone fisiche che andranno a ricoprire le suindicate figure professionali potranno partecipare all'offerta di un solo concorrente, pena l'esclusione di tutte le offerte a cui hanno aderito.

I consorzi stabili di cui alla lett. f) dell'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **e vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (si veda par. 4.7).

* Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

* Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli

eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2019-2021, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

(<https://www.comunecavalese.it/Comune/Documenti/Norme-Disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>)

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categorie OG11 e OS32 **non** è ammesso l'avvalimento.

Si precisa che i soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 individuati (e non associati) ai fini della progettazione, non potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

| |
|--|
| 2.2 <u>ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE /PARTECIPAZIONE</u> |
|--|

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/16, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III del D.G.U.E.) di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici (imprese candidate all'esecuzione dei lavori, professionisti associati o individuati) mediante utilizzo del DGUE.

Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a **TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.**

Con riferimento all'art. 80 co. 5 lett. c), cbis) e cter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC. Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice contratti pubblici

B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE

B.1 REQUISITI DELLE IMPRESE CANDIDATE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

- 1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

- A. la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
- D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.p. n. 2/2016, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente OG1, alle categorie scorporabili e subappaltabili **OS6, OS7, OS18A** e alle categorie scorporabili SIOS **OG11 e OS32**, per i relativi importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili OS6, OS7, OS18A e relativi alla categorie scorporabili SIOS OG11 e OS32, non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria qualora non possedute dall'impresa.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili OS6, OS7, OS18A e relativi alla categorie scorporabili SIOS OG11 e OS32 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto

dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, i requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

b.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE

1) GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Nel **gruppo di progettazione** si richiede, inderogabilmente, di individuare le seguenti figure professionali:

- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione architettonica** che sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione antincendio in possesso dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 dell' 8 marzo 2006 come professionista antincendio**;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione strutturale**;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione impiantistica meccanica ed elettrica**;
- n. 1 **architetto o ingegnere** in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) **o tecnico diplomato** con esperienza maturata nel campo della **progettazione della sicurezza nei cantieri mobili**, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.

Ciascun professionista **deve essere altresì iscritto al pertinente albo professionale** (qualora costituito) e deve altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta.

Si precisa che le professionalità inerenti l'incarico di progettazione esecutiva dovranno essere svolte almeno da due professionisti con esperienza nei campi della progettazione previsti e che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione potrà svolgere solo la prestazione inerente la sicurezza (progettazione). **Ne consegue, A PENA DI ESCLUSIONE, che per lo svolgimento dell'attività di progettazione è richiesto un team di almeno 3 (tre) professionisti (due per i servizi di architettura ed ingegneria + uno per il servizio inerente la progettazione della sicurezza).**

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (di cui al dm 263/2016 ed art. 18 comma 2 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93):

2.a) (nel caso di liberi professionisti singoli o associati), l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;

2.b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (si veda successivo punto 3 per le categorie e le classi di progettazione).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/16, attesta l'iscrizione **ad apposito albo o al registro commerciale** corrispondenti previsti dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

2.c) (in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e più di uno dei soggetti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93) dovrà essere associato un giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20 comma 5 bis della l.p 26/93.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 28 Regolamento attuativo della l.p. 26/93)

In conformità a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del regolamento attuativo della l.p. 26/93 i requisiti minimi di capacità economico finanziaria previsti ai fini della partecipazione sono i seguenti:

3.a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del regolamento attuativo della l.p. 26/93, realizzato nei migliori cinque degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo pari almeno ad **Euro 711.000,00.=** (art. 28 comma 1 lett. a) del dpp).

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del regolamento attuativo della l.p. 26/93 i requisiti minimi di capacità economico finanziaria previsti ai fini della partecipazione sono i seguenti:

4.a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai:

- lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016 indicate nella successiva tabella
- e il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria.

Gli importi minimi dei lavori, per classe e categorie, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie, classe e importi minimi dei lavori:

| Categoria e ID delle opere | Classe e categoria ex l. 143/49 | Corrispondenza con L. 143/1949 | Valore dell'opera per classe e categoria Euro | Importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lett. 3.a) Euro |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca Scuola | E.08 | l/c (o l/d, l/e) | 3.463.680,39 | 3.463.680,39 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| elementare | | | | |
| Strutture Strutture Op. infr. Puntuali Strutture in cls.a. | S.03 | I/g (o IX/b, IX/c) | 1.162.660,59 | 1.162.660,59 |
| Strutture Strutture, Op. infr. Puntuali, Strutt. in legno e in metallo | S.04 | IX/b | 957.588,11 | 957.588,11 |
| Strutture Strutture speciali Fondazioni speciali | S.05 | IX/b – IX/c | 134.156,45 | 134.156,45 |
| Impianti Impianti meccanici a fluido Impianti sanitari | IA.01 | III/a | 262.666,81 | 262.666,81 |
| Impianti Impianti meccanici a fluido Impianti di climatizzazione | IA.02 | III/b | 708.118,88 | 708.118,88 |
| Impianti Impianti elettrici e speciali Imp. elettrici, telefonici, ecc | IA.03 | III/c | 729.161,19 | 729.161,19 |

4.b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due incarichi (cd. “servizi di punta”) relativi a lavori:

- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare analoghi a quello oggetto dell'affidamento per dimensioni e caratteristiche tecniche;
- per un importo almeno pari - per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori - a 0,40 volte il valore stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

| Categoria e ID delle opere | Classe e categoria ex l. 143/49 | Corrispondenza con L. 143/1949 | Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui alla lett. 3.b) Euro |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca Scuola elementare | E.08 | I/c (o I/d, I/e) | 1.385.472,16 |
| Strutture Strutture Op. infr. Puntuali Strutture in cls.a. | S.03 | I/g (o IX/b, IX/c) | 465.064,24 |
| Strutture Strutture, Op. infr. Puntuali, Strutt. in | S.04 | IX/b | 383.035,24 |

| | | | |
|--|--------------|-------------|------------|
| legno e in metallo | | | |
| Strutture Strutture speciali Fondazioni speciali | S.05 | IX/b – IX/c | 53.662,58 |
| Impianti Impianti meccanici a fluido Impianti sanitari | IA.01 | III/a | 105.066,72 |
| Impianti Impianti meccanici a fluido Impianti di climatizzazione | IA.02 | III/b | 283.247,55 |
| Impianti Impianti elettrici e speciali Imp. elettrici, telefonici, ecc | IA.03 | III/c | 291.664,48 |

Per le categorie E.08 e S.03, S.04, S.05 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando **il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

Per la categoria IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla/e seguente/i classe/i IA.04 con grado di complessità 1,30.

4.c) numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **pari ad almeno a n. 6 (sei)** unità (art. 28 comma lett. D dpp).

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. d), il personale tecnico comprende i seguenti soggetti "soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni".

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE).

Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi o intenda associare più di un soggetto di cui all'art. 20 della L.P. 26/93, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'albo professionale di cui al punto 2.a)** deve essere posseduto da ciascun operatore economico associato o individuato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 2.b)** deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 3.a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito relativo ai servizi svolti di cui al **punto 4.a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito relativo ai servizi di cui al **punto 4.a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al **punto 4.b)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei **due servizi di punta** di cui al **punto 4.b)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito del **personale** di cui al **punto 4.c)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/16.

La mandataria di un raggruppamento di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/16 esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I requisiti di cui al **punto 2.a)** devono essere posseduti, per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del dm 263/2016 e per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del dm 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 2.b)** deve essere posseduto dal consorzio di società di professionisti e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/16, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 19 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93, **le società**, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa;

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria tramite i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara (art. 19 comma 2 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93).

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

3.A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Lista delle lavorazioni e forniture compilata secondo il successivo paragrafo 3.A.1, il “Documento di sintesi dell’offerta” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2, le eventuali giustificazioni dell’offerta e le schede di analisi dei prezzi (redatte secondo il modello tipo contenuto nell’elaborato “Criteri per la valutazione delle offerte”), **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato economico”**, come indicato alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

La Lista delle lavorazioni e forniture e il “Documento di sintesi dell’offerta” e gli eventuali giustificativi dell’offerta devono essere classificati nella categoria **“Allegato economico”**, **a pena di esclusione**.

3.A.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE”

Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

La formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del file .pdf **“Lista delle lavorazioni e forniture”**, ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26), secondo le modalità di seguito specificate:

- l’offerente deve inserire unicamente il **prezzo unitario offerto in cifre per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro, **compilando il campo “Prezzo unitario (in cifre)”**.

Automaticamente, il file di cui sopra:

- **compila il campo relativo al “Prezzo unitario (in lettere)”** (corrispondente a quello in cifre inserito dall’offerente);
- **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo **“Importo totale”**;
- **calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”**, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce alla lista delle lavorazioni e forniture. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che:

- l’indicazione delle voci e quantità riportate nella **“Lista delle lavorazioni e forniture”** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, **fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93**;

- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto forniti dalla Stazione appaltante.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:

- a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all'interno del file "Lista delle lavorazioni e forniture" sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall'Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il file.pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente;
- b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'inserimento di nuove voci si esegue cliccando sul flag "Aggiungi voci a corpo" posizionato in calce al file "Lista delle lavorazioni e forniture" e inserendo: codice (eventuale), categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità e prezzo unitario. Una volta inseriti la quantità e il prezzo unitario offerto, il file.pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente.

Il file .pdf calcolerà, automaticamente il prezzo complessivo ("Importo totale") offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità indicata dal concorrente, per il prezzo unitario.

- **OFFERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA PRESTAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

L'offerente dovrà compilare **obbligatoriamente** il campo "offerta impresa (in cifre)" indicando in cifre il costo per la redazione della progettazione esecutiva comprensiva della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con due decimali dopo la virgola.

In automatico si compileranno i campi "offerta progettazione" (in lettere).

Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto per la redazione della progettazione come meglio descritta al par. 2.2 lett. C), PENA L'ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.

Si ricorda che l'offerta per la progettazione dovrà essere almeno pari o inferiore all'importo indicato dalla Stazione appaltante PENA L'ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.

Si segnala che il file .pdf "Lista delle lavorazioni e forniture" fornisce in automatico il messaggio "Attenzione: il Prezzo della progettazione è superiore alla stima della Stazione appaltante!", qualora l'offerta risulti superiore al corrispettivo stimato.

La **percentuale di ribasso**, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

- **OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE E DIFFERENZIALE DI PREZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'offerente dovrà compilare **obbligatoriamente** il campo **“offerta immobile impresa (in cifre)”** indicando in cifre il prezzo offerto per l'acquisto dell'immobile con due decimali dopo la virgola. In automatico si compileranno i campi “offerta immobile impresa” (in lettere). Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto per l'immobile messo in gara, PENA L'ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.

Si ricorda che l'offerta per l'immobile dovrà essere almeno pari o superiore al valore stimato ed indicato dalla Stazione appaltante PENA L'ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.

Si segnala che il file .pdf "Lista delle lavorazioni e forniture" fornisce in automatico il messaggio **"Attenzione: il Prezzo dell'immobile è inferiore al valore inserito dalla Stazione appaltante!"**, qualora l'offerta risulti inferiore al valore stimato.

A seguito dell'inserimento dell'offerta relativa all'immobile, in calce alla presente sezione, in automatico, verrà evidenziato:

- **il campo denominato “Totale offerta per l'esecuzione dei lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza)” che è il risultato della somma dei campi:**
- **“Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza”,** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali per l'esecuzione dei lavori nonché dell'offerta presentata per la redazione della progettazione;
- **“Importo oneri sicurezza”.**

Il campo denominato “Differenziale Prezzo - OFFERTA CONGIUNTA” che è il risultato della differenza tra i campi:

- **“Totale offerta per l'esecuzione dei lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza nonché dell'offerta presentata per la redazione della progettazione)”;**
- **“Totale Offerta dell'impresa per l'acquisto dell'immobile”.**

- **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, ai sensi dell'art. 58.29, comma 10, della l.p. 26/93, compilando il campo appositamente predisposto in calce al file .pdf **“Lista delle lavorazioni e forniture”**

In alternativa, il concorrente potrà indicare i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale in un documento a parte, che dovrà, **a pena di esclusione**, essere firmato digitalmente e caricato a sistema classificandolo nell' “Allegato economico.”

- **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

Una volta compilato nella sua interezza, con l'inserimento dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, il file **“Lista delle lavorazioni e forniture”** dovrà essere **salvato e firmato digitalmente**, come qualsiasi altro documento.

Quindi, riepilogando:

- si seleziona il file **“Lista delle lavorazioni e forniture”**, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell'offerta.

L'offerta, ossia il file **“Lista delle lavorazioni e forniture”**, dovrà essere **sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore.**

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il file “**Lista delle lavorazioni e forniture**” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il file “**Lista delle lavorazioni e forniture**” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore ivi compresi i soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 che si intendono associare per la progettazione.**

Nel caso di MERA INDIVIDUAZIONE dei soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p. 26/93, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa/impresе candidata/e all’esecuzione dei lavori o dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se trattasi di raggruppamento di imprese già costituito oppure da tutte le Impresе candidate all’esecuzione dei lavori se trattasi di raggruppamento non ancora costituito.

Le sottoscrizioni avvengono secondo le seguenti modalità:

Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “**Lista delle lavorazioni e forniture**”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file “**Lista delle lavorazioni e forniture**” da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “**Lista delle lavorazioni e forniture**”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:

- il file pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
- **la firma dell’impresa e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.**

Per verificare se la firma digitale sul file denominato “**Lista delle lavorazioni e forniture**” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Comporta **L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA:**

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto dei lavori soggetto a ribasso;
- la presentazione di un’offerta in aumento rispetto al corrispettivo determinato per la progettazione;
- la presentazione di un’offerta in ribasso sul valore stimato per l’acquisto dell’immobile;
- la mancata indicazione o sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;

- la mancata indicazione dell'offerta per l'acquisizione dell'immobile e pertanto la mancata compilazione del campo "offerta dell'impresa per l'immobile";
- la mancata indicazione dell'offerta per la progettazione e pertanto la mancata compilazione del campo "offerta progettazione";
- la mancata sottoscrizione, da parte del concorrente, mediante firma digitale, della "Lista delle lavorazioni e forniture" secondo le modalità indicate al par. 3;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta;
- la classificazione della "Lista delle lavorazioni e forniture" e/o del "Documento di sintesi" e/o degli eventuali giustificativi a corredo dell'offerta in una categoria diversa della categoria "Allegato Economico".

3.A.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "A evidenza pubblica" se non già attivo **(se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri)**.
2. **(Nel caso non sia già stata creata l'offerta)** Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara (**86708**) e, nella schermata successiva, sul tasto "creare offerta". Cliccare **sull'icona** "creare offerta su lotto" per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto").
3. A sistema nella colonna "Importo a valore" l'offerente deve riportare il totale offerto come calcolato automaticamente in calce al file "**Lista delle lavorazioni e forniture**" - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza".
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel file "Lista delle lavorazioni e forniture".

Il ribasso percentuale risultante dalla "Lista delle lavorazioni e forniture" sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nella "Lista delle lavorazioni e forniture", prevarrà quest'ultimo.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il sistema estrae il "Documento di sintesi dell'offerta", che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del documento di sintesi dell'offerta da parte di un'impresa singola si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta. Cliccare su "Modificare lotto", caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato Economico", sottocategoria "Documento di sintesi dell'offerta", selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".

- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

3.A.3 MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella **misura forfettaria di Euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento. Nel caso venga presentata una fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori Euro 16,00.- all’importo sopra esposto.

L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata, che dovrà poi essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nella categoria “Allegato amministrativo”;
2. riportando sulla domanda gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e codice identificativo di 14 cifre) (si precisa che i modelli A1 e A1.1 sono già predisposti per l’indicazione dei dati richiesti);
3. bollo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972: la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’articolo 15 del DPR 642/1972. Ai fini della documentazione da produrre in gara, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell’autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

3.B) MODALITÀ DI FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall’elaborato “**Criteri di valutazione delle offerte**” (“**MODELLO OFFERTA TECNICA – all. E1**”). Essa **deve essere firmata digitalmente** (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato tecnico”**.

Il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**".

Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione di documenti costituenti l'offerta tecnica si stabilisce che:

* nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti;

* nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file "**lista delle lavorazioni e forniture**" e quindi:

- nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, **i documenti costituenti l'offerta tecnica** dovranno essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore ivi compresi i soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 che si intendono associare per la progettazione;**

- **nel caso di MERA INDIVIDUAZIONE dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della l.p. 26/93**, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dall'impresa/imprese candidata/e all'esecuzione dei lavori o dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se trattasi di raggruppamento di imprese già costituito oppure da tutte le Imprese candidate all'esecuzione dei lavori se trattasi di raggruppamento non ancora costituito.

La classificazione del documento nella categoria "Allegato amministrativo" comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

L'offerta tecnica non potrà contenere, **A PENA DI ESCLUSIONE**, alcun riferimento di tipo economico.

Si precisa che nell'elaborato "Parametri e Criteri di valutazione delle offerte" sono state previste delle penali richiamate nel capitolato speciale d'appalto e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovute, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente con l'estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria "**Allegato amministrativo**".

4.1.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, soggetta all'imposta di bollo redatta preferibilmente secondo i modelli di dichiarazione A.1 e A.1.1., contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni:

la forma della partecipazione: Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere dichiarato:

- **l'elenco delle imprese ed eventualmente dei professionisti che costituiscono / costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto in cooptazione), **l'indicazione della mandataria** (capogruppo) **e della/e mandanti, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita;**

- (in caso di costituendo raggruppamento) **l'assunzione dell'impegno a costituire il raggruppamento uniformandosi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;**

- (in caso di raggruppamento già costituito) allegare copia del mandato collettivo speciale di rappresentanza.

Tutti i soggetti dovranno fornire i propri dati identificativi (domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC - *oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica*) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice ed il ruolo ricoperto (impresa singola / mandataria / mandante / professionista indicato);

1. *(eventuale, in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e più di uno dei soggetti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93)* indica il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;

2. che provvederà alla progettazione esecutiva:

a) direttamente attraverso la propria struttura, in quanto in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 punto b.2) del bando di gara;

b) avvalendosi di uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93;

c) in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93;

L'istanza di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere **firmata digitalmente**:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola,

- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio ordinario;

- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito,

e, nel caso di associazione di uno o più soggetti di cui all'art. 20 della l.p. 26/93, sottoscritta anche da:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

4.1.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELLE IMPRESE CANDIDATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI (Modello ALL. A2)

Ciascuna impresa candidata all'esecuzione dei lavori rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. (Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019) dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente bando integrale di gara.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/16, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;

b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:

b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;

b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/16, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

3) dichiara di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
- sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

NB: Si ricorda che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere

eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle Premesse al punto 10. Si procederà ad escludere il concorrente che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non devono essere presentate in sede di offerta) non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.

4) dichiara di accettare la seguente clausola: "la dichiarazione di cui all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93";

5. (eventuale) Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la

documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16 e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

6. eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:

- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa;

7. attesta di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 11 del bando integrale di gara, resa disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese **dall'impresa candidata all'esecuzione dei lavori oppure, in caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, da ogni singola impresa candidata all'esecuzione dei lavori**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e **sottoscritta digitalmente**:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE;
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito.

4.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA RENDERE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (modello: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALL. A3)

Ciascun soggetto di cui all'art. 20 della l.p. 26/93, sia esso associato o individuato (oppure l'impresa candidata all'esecuzione dei lavori che provvederà alla progettazione esecutiva direttamente attraverso la propria struttura), rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1) *Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019*) dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente bando integrale di gara.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/16, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/16, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che per i soggetti di cui all'art. 20 della l.p. 26/93 dovranno essere indicati i seguenti dati **professionisti singoli**:

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

professionisti associati:

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

società di professionisti:

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/16 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

società di ingegneria:

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/16 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

consorzi stabili:

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/16 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) dei soggetti indicati al precedente paragrafo 2.2, b.2 (pg. 19) e il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali e dei requisiti di idoneità professionale indicati nel presente bando di gara;

4. *(eventuale, in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e uno o più soggetti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93)* dichiara di accettare la seguente clausola: "la dichiarazione di cui all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93";

5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di ritenere lo sviluppo del progetto esecutivo realizzabile per il prezzo offerto;

6. *(eventuale)* Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la

documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16 e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

7. (eventuale, in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e uno o più soggetti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93), qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:

- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.

8. attesta di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 11 del bando integrale di gara , resa disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

4.1.4 D.G.U.E.

Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E., consistente in un'autodichiarazione, resa:

1. dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa candidata all'esecuzione dei lavori raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo);
2. dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel caso di consorzi;
3. dai soggetti di cui all'art. 20 della l.p. 26/93, siano essi **associati o individuati** al soggetto/i candidato/i all'esecuzione dei lavori,

ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE D.G.U.E.

I concorrenti devono compilare **le parti II, III, e VI** del D.G.U.E..

Si precisa che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti;

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E., scrivendo nel campo "vedi allegato n. ...";

Con riferimento alla **Parte II**: Informazioni sull'operatore economico: *"l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?"* i

concorrenti attestano il possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche di importo adeguate all'importo dei lavori di relativa assunzione (comprensiva, se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, dell'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000), nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo 2.2 lettera B) punto 1;

In caso di ricorso **all'avvalimento** di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il D.G.U.E., **limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;**

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) della l.p. 26/93 e dell'articolo 20 co. 3 lett. f) della L.P. n. 26/93 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II – sezione A - Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., **limitatamente alla parte III – Motivi di esclusione;**

In caso di associazione o di individuazione dei soggetti di cui all'art. 20 L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva:

* ogni singolo professionista associato o individuato dovrà compilare il DGUE con riguardo alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV e parte VI;

** con riferimento alla parte IV "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE", il professionista dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»; in alternativa potrà compilare le sezioni A, B, C e D.

In caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, come meglio specificato al paragrafo 4.9.

Ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80 co. 5 lett. c), cbis) e cter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC. Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione successivamente accertati dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/16.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che:

* fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter), c-quater), f-bis), f-ter) del D.Lgs. 50/16 – cfr. paragrafo 4.1 punto 1 del presente Bando;

* a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento

non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;

* a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del D.Lgs. 50/16 dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al par. 4.1.2 punto 5 e del par. 4.1.3 punto 6 punto 2 del presente Bando.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del D.G.U.E., l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o delle dichiarazioni integrative e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o delle dichiarazioni integrative e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E.).

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il **consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate**, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) e di cui all'art. 20 co. 3 lett. f) della l.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il D.G.U.E.. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ooo

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

ooo

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo":

il documento, **SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE**, comprovante:

- la costituzione di una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad **Euro 153.098,83 corrispondente** al 2% dell'importo complessivo di appalto a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016;

- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/16, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/16, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto di tesoreria "conto di tesoreria" del committente "COMUNE DI CAVALESE", codice IBAN IT 83 M 03069 01856 100000301075, presso la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. di Trento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/16. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/16 agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito **COMUNE DI CAVALESE**;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, **ivi compresi i soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intendono associare per la progettazione esecutiva**, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
oppure
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente disciplinare).
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/16, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/16.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/16 solo se **tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento, **ivi compresi i soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intendono associare per la progettazione esecutiva**, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16 si ottengono nel caso di possesso da parte di **una sola associata** oppure, per i consorzi di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) e dell'art. 20 co.3 lett. f) della l.p. 26/93, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario o ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico) e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;

- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento, **ivi compresi i soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intendono associare per la progettazione esecutiva**;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a **€ 200,00 (duecento/00)** secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.**

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> .

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è il **n. 8135058E38**.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata, **firmata digitalmente**, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese (ed eventualmente uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- (in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) che la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 è associata ai fini della progettazione esecutiva;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo verticale o di tipo misto) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e le responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- (in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) che l'offerta determina la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo, e la responsabilità solidale della persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 limitatamente all'attività di progettazione;
- (anche in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- (anche in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- (in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93 ai fini della progettazione esecutiva) che il mandato tra Impresa/e e la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 L.P. 26/93, avrà durata fino al collaudo delle opere;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale

essenziale della documentazione di cui presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm dei requisiti di qualificazione di cui al **paragrafo 2.2 lett. b), ad eccezione della qualificazione SOA nelle categorie OG11 e OS32 (SIOS).**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale al par. 2.2 lett. C) punti 2 e 3 del presente bando integrale di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al par. 2.2, b.2, punto 1, punto 2.a e 2.b.

Si precisa che i soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 individuati (e non associati) ai fini della progettazione, non potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In caso di avvalimento l'operatore economico dovrà presentare, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **D.G.U.E.** compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui si obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto, secondo l'allegato modello di cui alla lettera A4);
- **CONTRATTO** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **A PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;

- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto **vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata"**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione semplificata allegato A da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categorie OG11 e OS32 non è ammesso l'avvalimento.

Si ricorda inoltre che i soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 individuati (e non associati) ai fini della progettazione, non potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16 e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. 2/2016, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi fermo restando che a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- Incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) E ALL'ART. 20 CO. 3 LETT. F) DELLA L.p. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) e all'art. 20 co. 3 lett. f) della l.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il D.G.U.E. limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.p. n. 2/2016, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi fermo restando che a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in oggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.9 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della l.p. 2/2016, 42 della l.p. 26/93 e dell'**art. 1 comma 18 del D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019**, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 20 della L.p. 26/93 associati ai fini della progettazione esecutiva, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto. In tale caso il raggruppamento temporaneo, in luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto potrà presentare dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni che intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto **DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE:**

1. sono subappaltabili le lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Si rammenta che qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008 – LETT. F). In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi;

2. Le lavorazioni appartenenti alle **categorie scorporabili non a qualificazione obbligatoria**, ovvero: **OS6** e **OS7** sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa adeguata qualificazione, ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni;

3. le lavorazioni appartenenti alla **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria**, ovvero: **OS18A** sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

4. Le lavorazioni appartenenti alle **categoria scorporabili a qualificazione obbligatoria OG11 e OS32 (SIOS)**, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Tali lavorazioni sono subappaltabili o concedibili in cottimo e l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nelle categorie scorporabili **OG11 e OS32 (SIOS)**, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, a pena di esclusione, tali lavorazioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, per le opere rientranti **nella categoria OG11 e OS32 (SIOS), NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO.**

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 e OS32 (SIOS), il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della **"lista delle lavorazioni e forniture"**, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva dell'opera, ivi compresa la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, trova applicazione l'art. 20, comma 12 bis, della L.P. 26/93, che dispone: "L'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista."

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2019, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "**Allegato Amministrativo**" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "**Allegato tecnico**";
- c) all'attribuzione del punteggio attraverso l'applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**", previa verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione;
- d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"Allegato economico" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- f) ad attribuire il punteggio dell'elemento "**prezzo**" secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**";
- g) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;

- h) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e all'individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo quanto previsto dall'art. 58.29, comma 2 l.p. 26/1993;
- i) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico entrambi pari o superiori alla predetta soglia, a sospendere la seduta pubblica e a disporre – entro 5 giorni lavorativi – la trasmissione delle offerte (e delle eventuali giustificazioni presentate) all'organo competente per la fase di valutazione dell'anomalia, che procede alla verifica di congruità, secondo le modalità indicate nell'elaborato "Criteri per la valutazione delle offerte anomale", di cui all'allegato G) e al paragrafo 6 del presente bando di gara;
- l) qualora invece il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico inferiore alla predetta soglia, a sospendere la seduta per consentire al soggetto di cui al precedente punto di effettuare le dovute verifiche in ordine alla congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- m) ad aprire nuovamente la seduta pubblica dichiarando l'aggiudicazione – ai sensi dell'art. 22 co. 7 della L.p. n. 2/2016 - in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 co. 3, 4 e 5 della L.p. 2/2016, ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria;
- n) a sorteggiare, ai sensi dell'art. 22 co. 3 della L.P. n. 2/2016, i partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5 % - da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente bando di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile del Comune di Cavalese svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo, secondo quanto indicato nell'elaborato "Criteri per la valutazione delle offerte anomale" (allegato G).

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

L'operatore economico potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra caricandole a sistema classificandole nella categoria "Allegato economico", come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della "Guida Operativa". Si ricorda che la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria "Allegato economico" delle eventuali giustificazioni dell'offerta presentate al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93, comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori.

Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 "In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa."

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.P. n. 26/93, l'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità sono specificati nel documento denominato "**Criteri per la valutazione delle offerte anomale**", di cui all'Allegato G del presente bando di gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi

amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della l.p. 2/2016 l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, **nei confronti dell'aggiudicatario, dell'eventuale soggetto di cui all'art. 20 della l.p. 23/93 individuato ai fini della progettazione esecutiva, dell'eventuale impresa ausiliaria e dei concorrenti individuati per il controllo a campione in seduta pubblica, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione**.

A tal fine, a norma del citato art. 22 comma 4, l'Amministrazione procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti in capo all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 22, comma 5 lett. a) della LP 2/2016.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo ai soggetti sorteggiati, a norma dell'art. 22 comma 5 lett. a) e b) della LP 2/2016, l'Amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ferma restando la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della l.p. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati per il controllo a campione in seduta pubblica, dovranno produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

- (eventuale) copia della **Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**;
- eventualmente, qualora non fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicata/e alla garanzia provvisoria.

- a comprova del **fatturato globale** per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di progettazione, conseguito nei migliori cinque degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del D.Lgs. 50/16:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Si precisa che, nel caso di professionisti singoli o associati e per società di professionisti, che svolgano altre attività oltre a quelle di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

Si precisa che, nel caso di società di ingegneria che svolgano ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra di affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/16 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- a comprova del numero medio annuo del personale tecnico negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, dovrà essere fornita mediante:

- a) per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
 - b) per i dipendenti: copia, anche per estratto, del contratto di lavoro da cui risulti il profilo professionale;
 - c) per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua e documentazione contabile attestante il pagamento del consulente;
- altra documentazione equipollente dalla quale si desuma in maniera univoca il possesso del requisito richiesto ai fini della partecipazione.

- a comprova dei cd. Servizi di punta eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando:

* per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: originale o copia conforme del certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto. In alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

* per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori. Con riferimento ai servizi espletati negli ultimi 10 anni è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Con riferimento ai servizi espletati negli ultimi 10 anni è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

In base all'art. 28, comma 2 del regolamento attuativo della l.p. 26/93, gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del

bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del regolamento provinciale "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera f) della legge, dimostrano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara".

Ai sensi comma 1 dell'art. 19 del Regolamento, le società costituite dopo l'entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998 n. 415 per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale n. 263/2016, si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente bando.

Si precisa che per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e per il professionista che espleta l'incarico della progettazione antincendio: la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti **già in possesso di amministrazioni pubbliche** è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

L'Amministrazione verificherà altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica, adottando - nel caso siano accertate dichiarazioni non veritiere - apposito provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, e disponendo altresì l'escussione della cauzione provvisoria presentata e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, aggiudicando l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo, secondo quanto disposto dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle imprese associate**.

In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante, dopo aver escluso il concorrente, ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Ente delegante Comune di Cavalese, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine compreso tra dieci e venti giorni stabilito** nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
 - l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26 della l.p. 2/2016, meglio specificata all'**art. 39** del capitolato speciale d'appalto;
- d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della l.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e

PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

- e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente invito.
- f) **GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA** aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 9.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. 50/16 di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

9. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE:

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre all'Ente delegante Comune di Cavalese:

- a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fidejussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

- b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 23 bis della l.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: pari all'importo di aggiudicazione;
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti Euro 500.000,00 (cinquecentomila) massimo indennizzo;
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 100.000,00 (centomila).

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 300.000,00 (trecentomila).

Ulteriori informazioni contenute nell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 del D.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

c) Per quanto riguarda la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23bis comma 5, della legge provinciale n. 26/1993, si rinvia all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

d) Per quanto riguarda la garanzia per il conseguimento della certificazione ARCA si rinvia agli artt. 31 e 49 del Capitolato Speciale di Appalto.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si evidenzia, in particolare, l'articolo 12 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

Per l'ammontare e le modalità di gestione delle penali previste nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica si richiama integralmente quanto previsto nel documento "Parametri e Criteri di valutazione delle offerte".

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della l.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi **7, 8 e 9**, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 BIS della LP 26/93, nonché l'art. 25 bis della Lp 2/2016 e ss.mm..

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7,8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 della LP 26/93, l'Amministrazione potrà – in caso di urgenza - autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituire la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della l.p. 26/93, dall'art. 26 l.p. 2/2016 e dall'art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 LP 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Tali spese sono stimate, a mero titolo indicativo, in € 5.000,00.-. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Paola Pellegrini

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Analogamente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare ai giustificativi dell'offerta economica presentati ai sensi del paragrafo 6 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative alle giustificazioni dell'offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 c.6 del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della l.p. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, ed ai giustificativi mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte tecniche, economiche ed i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), domiciliato per la carica in 38122 Trento, alla piazza Dante n. 15, tel 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), i cui dati di contatto sono: via Dogana n. 8 – 38122 Trento, tel 0461/496444, fax 0461/496422, posta elettronica serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito indicati.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO) sono: via Mantova n. 67 – 38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche e presso l'interessato.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari, derivanti tra l'altro da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, e relativo Regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse, in quanto obbligo legale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante, come sopra descritto ed individuato, tra il resto, dall'art. 2-sexies, c. 2, lett. a), del d.lgs. 196/2003 quale è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti dell'APAC e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. A tale scopo, si comunica che la procedura di gara è svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma SAP-SRM, rispetto alla quale il gestore del sistema, Trentino Digitale spa, è stato appunto nominato Responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati saranno **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura di gara, **per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare e indicati al precedente punto 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. I dati saranno altresì **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari nell'eventualità in cui si verifichi la relativa fattispecie: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali raccolti in occasione delle procedure di gara è illimitato, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determina n. 235 dd. 10.04.2019.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).



IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PP

Allegati:

- **all. A1) e all. A1.1)** istanza di partecipazione;
- **all. A2)** dichiarazioni a corredo dell'istanza di partecipazione (imprese candidate all'esecuzione dei lavori);
- **all. A3)** dichiarazioni a corredo dell'istanza di partecipazione ai fini della progettazione esecutiva;
- **all. A4)** modello avalimento;
- **all. B)** D.G.U.E. Documento di gara unico europeo;
- **all. C)** Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria,
- **all. D)** il file.pdf "**Lista delle lavorazioni e forniture**";
- **all. E)** elaborato "**Parametri e Criteri di valutazione delle offerte**";
- **all. E1)** il modello offerta tecnica "**Scheda per rendere la dichiarazione relativa all'offerta tecnica**";
- **all. G)** l'elaborato "**Criteri per la valutazione delle offerte anomale**";
- la "**Guida Operativa**".